

Think it Big! Heritage Rewind

Cambiamenti climatici e nuove comunità: dialoghi (im)possibili?
a cura di Martina Bergamo, Simona Bravaglieri, Anna de la Torre Fornell,
Giulia Ferro, Jacopo Paiano, Marco Paladini, Paola Peratello,
Duna Viezzoli, Margherita Zucchelli

Proposte di modifica alle disposizioni generali del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004)

La proposta di modifica delle *Disposizioni generali del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* nasce come esito provvisorio, ma significativo, del percorso partecipativo e di ricerca collettiva avviato all'interno di *NextGen Heritage – Think it Big*. Si tratta del risultato di un processo di confronto interdisciplinare che ha coinvolto giovani ricercatori e ricercatrici, professionisti e professioniste del patrimonio culturale, operatrici e operatori della cultura, con l'obiettivo di mettere in discussione i fondamenti teorici e applicativi della tutela e della valorizzazione in Italia, alla luce delle sfide del presente. L'elaborazione del testo non ha avuto l'ambizione di formulare una riforma definitiva, ma piuttosto quella di avviare un percorso di riflessione condivisa su ciò che il patrimonio rappresenta oggi, e su come la normativa possa evolversi per rispecchiare una società più complessa, plurale e interconnessa. Questa proposta vuole dunque essere un inizio, un laboratorio aperto e inclusivo di scrittura collettiva, fondato sul principio che il patrimonio non è una categoria statica ma un campo dinamico di relazioni, pratiche e significati in continua trasformazione. L'approccio metodologico adottato rispecchia l'impostazione di *Think it Big*: partire dall'esperienza, dal confronto diretto e dal dialogo tra saperi. Le parole chiave emerse nei Tavoli di lavoro –come *circolarità, interazione, vulnerabilità, adattamento, fruibilità inclusiva, diritto culturale al dubbio, negoziazione e responsabilità collettiva*– hanno rappresentato la base concettuale per la riscrittura degli articoli. Da queste parole è nata una nuova visione del Codice, capace di accogliere la dimensione trasformativa e processuale del patrimonio, e di riconoscere il ruolo attivo delle comunità patrimoniali nella sua identificazione, tutela e gestione.

Il testo proposto mantiene la struttura originaria della Parte I, ma ne aggiorna il linguaggio, i principi e gli obiettivi. Introduce, tra gli altri, i seguenti elementi di innovazione:

- la definizione del patrimonio come ecosistema culturale e ambientale, che integra dimensioni materiali e immateriali, naturali e antropiche;



Edizioni
Ca' Foscari



I libri di Ca' Foscari 33 | 5

e-ISSN 2610-9506
ISBN [ebook] 978-88-6969-999-3

Open access

Submitted 2025-10-09 | Published 2025-12-22

© 2025 | CC-BY 4.0

DOI 10.30687/978-88-6969-999-3/005

- la promozione di forme di gestione partecipata, fondate sulla cooperazione tra istituzioni, enti locali e comunità di riferimento;
- il riconoscimento della depatrimonializzazione come processo virtuoso e consapevole di adattamento e rinnovamento;
- l'inserimento del principio di adattamento ai cambiamenti climatici e sociali come componente della tutela;
- l'esplicita valorizzazione delle professionalità del patrimonio e della necessità di un costante aggiornamento delle competenze;
- la riaffermazione della fruizione inclusiva, accessibile e sostenibile come diritto culturale universale.

La proposta è quindi pensata come strumento di lavoro, aperto a successive integrazioni e approfondimenti da parte di giuristi, operatori e comunità di patrimonio. Non una riscrittura tecnica, ma una visione politica e culturale del Codice, che intende rafforzare il legame tra norma e pratica, tra diritto e società, tra patrimonio e futuro. In questo senso, il documento rappresenta un tassello di un percorso più ampio: un processo di rinnovamento che non può prescindere dalla partecipazione, dall'ascolto e dal riconoscimento delle molteplici forme in cui il patrimonio si manifesta oggi. Un invito, dunque, a proseguire il dialogo e a continuare a immaginare insieme le forme di un nuovo diritto culturale, fondato sulla cura, sulla responsabilità condivisa e sulla capacità di trasformazione.

Le parole chiave

Le parole che seguono costituiscono un vocabolario di riferimento per orientare la lettura della proposta di modifica e facilitarne l'interpretazione.

Accessibilità: L'accessibilità, che riguarda la sfera della soluzione, è contenuta all'interno del più ampio concetto di inclusione, che riguarda invece la sfera della relazione. Essere inclusivi significa, ad esempio, formare il personale perché sappia accogliere e relazionarsi con pubblici diversi e conoscere il proprio grado di accessibilità e di inaccessibilità, comunicandoli in modo trasparente. È possibile essere inclusivi, sebbene non accessibili, ma è anche possibile essere accessibili e non inclusivi quando gli sforzi si limitano alla realizzazione di soluzioni accessibili e manca la trasparenza e la capacità di accoglienza e relazione (Osservatorio della Cultura del Politecnico di Milano, s.d.).

Beni comuni: «Nozione fondamentale, che storicamente rimanda alle vincenti rivendicazioni del diritto di appartenenza, proprietà e gestione unitaria da parte dell'intera Comunità e, di conseguenza, fa scattare l'impegno collettivo alla tutela, alla protezione dal rischio di distruzione e alla valorizzazione dei beni, sia pubblici che privati. [...] Si è venuto definendo con chiarezza il concetto di bene culturale che si basa sulla consapevolezza di avere davanti a noi un'eredità presente che, come risorsa materiale, appartenendo a tutti (come proprietà indivisa e socialmente inalienabile e indivisibile) costituisce una ricchezza condivisa che ha il carattere dell'unicità e della sua insostituibilità. E che, pertanto, esige l'impegno di tutti ed una forte azione pubblica di garanzia di salvaguardia nell'interesse della intera collettività produttrice (passata, presente e futura). [...] La nozione, sensibile alle esigenze e ai doveri della collettività, rinvia alla condivisione, alla partecipazione ed alla cooperazione (tra Stati e cittadini)» (Dezzi Bardeschi 2017).

Cambiamenti climatici e crisi climatica: Dalla sintesi per policy makers del Report IPCC (2023) si legge:

Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred. Human-caused climate change is already affecting many weather and climate extremes in every region across the globe. This has led to widespread adverse impacts and related losses and damages to nature and people (high confidence). Vulnerable communities who have historically contributed the least to current climate change are disproportionately affected (high confidence).

Adaptation planning and implementation has progressed across all sectors and regions, with documented benefits and varying effectiveness. Despite progress, adaptation gaps exist, and will continue to grow at current rates of implementation. Hard and soft limits to adaptation have been reached in some ecosystems and regions. Maladaptation is happening in some sectors and regions. Current global financial flows for adaptation are insufficient for, and constrain implementation of, adaptation options, especially in developing countries (high confidence). Climate change is a threat to human well-being and planetary health (very high confidence). There is a rapidly closing window of opportunity to secure a liveable and sustainable future for all (very high confidence). Climate resilient development integrates adaptation and mitigation to advance sustainable development for all, and is enabled by increased international cooperation including improved access to adequate financial resources, particularly for vulnerable regions, sectors and groups, and inclusive governance and coordinated policies (high confidence). The choices and actions implemented in this decade will have impacts now and for thousands of years (high confidence).

Prioritising equity, climate justice, social justice, inclusion and just transition processes can enable adaptation and ambitious mitigation actions and climate resilient development. Adaptation outcomes are enhanced by increased support to regions and people with the highest vulnerability to climatic hazards. Integrating climate adaptation into social protection programs improves resilience. Many options are available for reducing emission-intensive consumption, including through behavioural and lifestyle changes, with co-benefits for societal well-being.

Effective climate action is enabled by political commitment, well-aligned multilevel governance, institutional frameworks, laws, policies and strategies and enhanced access to finance and technology. Clear goals, coordination across multiple policy domains, and inclusive governance processes facilitate effective climate action. Regulatory and economic instruments can support deep emissions reductions and climate resilience if scaled up and applied widely. Climate resilient development benefits from drawing on diverse knowledge.

Comunità di patrimonio: La convenzione di Faro, sottoscritta dall'Italia nel 2020, afferma che scopo della stessa è che le parti riconoscano «that rights relating to cultural heritage are inherent in the right to participate in cultural life as defined in the Universal Declaration of Human Rights» e che esiste una «individual and collective responsibility towards cultural heritage». La convenzione pone quindi delle basi per la creazione di comunità di Patrimonio, come la stessa espone nell'articolo 4 comma a, dedicato ai diritti e alle responsabilità riguardanti il Patrimonio: «everyone, alone or collectively, has the right to benefit from the cultural heritage and to contribute towards its enrichment»; e comma b: «everyone, alone or collectively, has the responsibility to respect the cultural heritage of others

as much as their own heritage, and consequently the common heritage of Europe». Nella sezione 2 dedicata al contributo del Patrimonio alla società e allo sviluppo umano, le parti si impegnano a «encourage reflection on the ethics and methods of presentation of the cultural heritage, as well as respect for diversity of interpretation» (articolo 7, *Cultural Heritage and Dialogue*), «reinforce social cohesion by fostering a sense of shared responsibility towards the places in which people live (articolo 8, *Environment, Heritage and Quality of Life*)». Attraverso le direttive promosse da Faro, dunque, ciò che si intende con «comunità di Patrimonio» è l'insieme di persone che hanno il diritto di partecipare alla vita culturale della società e che hanno una responsabilità individuale ma, soprattutto, secondo una visione ecosistemica del Patrimonio (rif. Ecosistema), collettiva nei confronti del Patrimonio, per poterne usufruire e per contribuire al suo arricchimento, in un'ottica che tenga conto delle diverse interpretazioni del Patrimonio e quindi delle diverse collettività (per etnia, genere, orientamento e identità) che fanno parte della società. Le Comunità di Patrimonio comprendono anche le comunità locali (Consiglio d'Europa 2005/ratifica in Italia 2020).

Comunità di pratica: Le ‘comunità di pratica’ (CoP) rappresentano un concetto significativo nell’ambito dell’apprendimento organizzativo e della gestione della conoscenza, definite come gruppi di individui che condividono un interesse o una professione comune, impegnati in un processo continuo di apprendimento attraverso l’interazione reciproca e la condivisione di pratiche. Il lavoro fondamentale di Wenger sottolinea che le CoP sono strutturate attorno a tre elementi chiave: un ambito di interesse condiviso, una comunità di individui che si impegnano in attività e discussioni congiunte e una pratica condivisa che si sviluppa attraverso la collaborazione nel tempo (Wenger 2000).

Il contesto sociale in cui operano le CoP gioca un ruolo fondamentale nella loro efficacia e coesione. Le comunità sono spesso inserite in contesti socio-culturali più ampi che ne influenzano le dinamiche. Ad esempio, Handley et al. sostengono che la fluidità e la diversità intrinseche nelle comunità rivelano una complessità che va oltre la visione semplicistica di esse come unità coese. Essi sottolineano che le CoP possono essere caratterizzate da conflitti interni e dinamiche gerarchiche che mettono in discussione la nozione di equalitarismo al loro interno (Handley, Sturdy, Fincham, Clark 2006). Questa complessità sottolinea l’importanza di comprendere le CoP non solo come gruppi funzionali, ma come entità plasmate da elementi socioculturali che possono migliorare o ostacolare la loro efficacia nella condivisione delle conoscenze e nell’innovazione.

La concettualizzazione delle CoP si è evoluta fino a includere discussioni sulla struttura, come le ‘comunità virtuali di pratica’ (VCoP), che sfruttano le piattaforme digitali per facilitare la collaborazione a distanza. Questi ambienti virtuali hanno dimostrato di migliorare la condivisione delle conoscenze e ridurre l’isolamento professionale, soprattutto in settori come la medicina generale (Barnett et al. 2012). L’adattabilità del quadro delle CoP consente a vari settori di utilizzare questo modello per migliorare i percorsi di apprendimento (Trahan, Rockwell, Lipomi 2024).

La ricerca ribadisce costantemente che l’essenza delle CoP risiede nei processi di apprendimento sociale che promuovono la comprensione condivisa e l’identità collettiva tra i partecipanti. Brown e Duguid osservano che la conoscenza all’interno delle organizzazioni emerge spesso attraverso interazioni informali facilitate dalle CoP (Brown, Duguid 2001). Allo stesso modo, il ruolo del sostegno tra pari nei contesti educativi evidenzia quanto il tutoraggio sia fondamentale per promuovere la partecipazione alle CoP (Trahan, Rockwell, Lipomi 2024).

In sintesi, le comunità di pratica sono definite come gruppi strutturati ma dinamici, incentrati su interessi condivisi, che facilitano l'apprendimento continuo attraverso le interazioni sociali. Sono profondamente radicate nei contesti socioculturali che ne influenzano il funzionamento, presentando sia opportunità che sfide per la condivisione delle conoscenze e la crescita professionale. La continua evoluzione verso CoP virtuali e specifiche per contesto dimostra la loro adattabilità e la loro rilevanza duratura nel promuovere un apprendimento efficace e l'innovazione in diversi campi.

Cura: «Nella lingua italiana il termine esprime l'occuparsi attivamente, il provvedere alle necessità e alla conservazione. [...] La cura del Patrimonio e dell'eredità culturale rappresenta ancora un orizzonte sociale e politico da riconoscere, prima di tutto, acquisire e configurare istituzionalmente in modo sistematico. A partire dalla considerazione crescente assunta dai valori immateriali del patrimonio, compresi quelli di conflitto, la cura potrebbe rivelarsi differentemente dalla tutela, più legata alla dimensione proprietaria e materiale, maggiormente rispondente alle esigenze di fruizione, condivisione e diffusione della conoscenza dell'eredità culturale. [...] agisce già nel movimento sociale e politico in difesa dei beni culturali come beni comuni, cioè in un orizzonte che svincola la tutela del patrimonio dal regime di proprietà per mettere al centro una dimensione collettiva di fruizione diretta di lungo periodo. La cura è al centro di questo passaggio a una concezione complessiva, integrale e transculturale del patrimonio in tutte le sue espressioni» (Scarrocchia 2017).

Decrescita: Modello politico, economico e sociale informato alla riduzione dei consumi. «Modello di sviluppo localistico basato su riduzione dei consumi, autoproduzione e autoconsumo dei beni, teorizzato dall'economista e filosofo francese Serge Latouche (1940), in contrasto con l'idea universalistica secondo cui la crescita trainata dalle economie sviluppate produce sempre e per tutti effetti positivi a lungo termine; in senso concreto, diminuzione, riduzione della crescita, rinuncia alla crescita. Una decrescita sostenibile – e, se si potesse, felice – significa comunque una serie di rinunce che dovrebbero essere decise spontaneamente da quella parte del mondo che si avvantaggia dell'attuale situazione, ragione per cui appare una possibilità piuttosto remota (Tozzi 2007; Treccani 2012).

La nozione di decrescita può essere osservata anche dal punto di vista del paradigma della sostenibilità, definito nel 1987 nella Commissione Brundtland delle Nazioni Unite (World Commission on Environment and Development 1987) come «meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs». Tuttavia, questo paradigma presenta delle criticità, poiché «la soddisfazione dei bisogni del presente [...] e l'abilità delle future generazioni di poter soddisfare i propri bisogni» può non essere in linea con le necessità ecologiche della contemporaneità, in cui migrazione e crisi climatica fanno parte di un paradigma decoloniale. In questo senso, dunque, il termine 'rigenerazione' amplia il concetto di 'sostenibilità'. Esso nasce dagli Agricultural Studies (Rodale Institute 1980) e dalla progettazione di quartiere, ponendo al centro del paradigma rigenerativo quattro principali assiomi: i) un approccio olistico che prenda in considerazione l'intero sistema, ovvero l'interconnessione e la co-evoluzione tra dimensione umana e naturale; ii) processi trasformativi e procedurali che coinvolgano tutti i portatori di interesse con metodo inclusivo e partecipativo; iii) un approccio place-based e il coinvolgimento delle comunità; iv) il risultato dev'essere una crescita sana di sistemi socio-ecologici (Du Plessis 2012; Robinson, Cole 2015).

De-patrimonializzare e patrimonializzare, riconoscere: Affermando la natura trasformativa insita nel patrimonio, siamo consapevoli della sua rilevanza nelle sfide contemporanee, prime tra tutte la lotta per la giustizia sociale e climatica. È essenziale abilitare le comunità affinché riconoscano il patrimonio che riveste importanza per loro, abbandonando l'approccio dominante dall'alto verso il basso che predetermina ciò che è da patrimonializzare. La rilevanza del patrimonio non può insorgere soltanto quando viene minacciato, ma la costante cura per il territorio e per la memoria possono essere volano di decisioni volte alla sostenibilità. Pratiche patrimoniali sostenibili prendono forma nei significati politici, ecologici, sociali che ad esso si danno, nella possibilità delle comunità di autodeterminarsi e definire quello che nel presente vogliamo trasmettere al futuro, e quello che dal passato ci insegna ad essere più inclusivi e resilienti al cambiamento. L'attivazione di queste pratiche, nella consapevolezza di avere risorse finite, si lega fortemente al concetto di patrimonializzare paesaggi e beni culturali nuovi, e de-patrimonializzare quello che non si ritiene rilevante per il presente e il futuro, riconoscendo e facilitando il processo naturale di perdita culturale, con consapevolezza e responsabilità. Per questo, l'elenco che si trova negli attuali art. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) non è più adeguato per rispondere alle esigenze di tutela e gestione del patrimonio. Né tantomeno il limite di 70 anni per la tutela di edifici, che preclude la possibilità di considerare patrimonio a manufatti più recenti, se non per comprovato interesse artistico o storico. La fluidità con cui intendiamo definire il patrimonio non può essere confinata nei limiti di un elenco o di un periodo temporale.

Dissonanza: Il termine ‘dissonanza del patrimonio’ riconosce che ogni patrimonio presenta una dissonanza come qualità e che i suoi significati sono contingenti. La dissonanza esiste come qualità latente di qualsiasi patrimonio: è presente come potenziale passivo. Questa qualità latente diventa attiva solo quando vengono articolate nuove voci e sbloccano il discorso già stabilito relativo a quel particolare patrimonio. Pertanto, in determinati momenti e contesti, la dissonanza è stata risolta e non è una questione attiva, poiché i processi di gestione del patrimonio hanno portato all’oggettività o alla sedimentazione di un unico discorso. In altri momenti, la dissonanza sblocca il discorso dominante e crea lotte politiche, tensioni accese, confusioni, dispute o conflitti che devono essere affrontati e rinegoziati. [...] il concetto di dissonanza del patrimonio assume particolare importanza, poiché indica un ‘valore di discordia’, un valore che sblocca lo spazio del discorso e induce a entrare in una conversazione, che potrebbe denaturalizzare le basi della violenza culturale e portare a nuovi modi di comprendere e dare significato. Lo spazio discorsivo stabilito attraverso la dissonanza del patrimonio, intesa attraverso un discorso inclusivo sul patrimonio, dovrebbe essere stimolante, denaturalizzante, non dogmatico e includere narrazioni multivocali (Kisić 2016).

Fruizione: «È l'esito conclusivo di un insieme, anche complesso, di azioni di tutela e di valorizzazione. Dunque, è una finalità, una sorta di prodotto finito, che si colloca a valle del percorso di riconoscere, proteggere e conservare (tutela) e del rendere disponibile la conoscenza (valorizzazione), che sostituisce il termine ‘godimento pubblico’ dei beni culturali di cui parlava la l. 1989/39, introducendo un quid di dinamicità, che va oltre quell'atteggiamento contemplativo previsto dalla norma sulla Tutela delle cose d'interesse artistico e storico del 1939, tipico del momento in cui fu concepita» (Capurro 2017). Nonostante questa definizione parli di «esito conclusivo», come indica la definizione del termine presente nell'Enciclopedia Treccani «fruire fruire v. intr. e tr. [dal lat. *frui*] (io *fruisco*, tu *fruisci*, ecc.; aus.

avere). – Godere, soprattutto nel senso di avere, giovarsi di qualche cosa o, con sign. più recente, di averne la disponibilità: [...] f. di un diritto, di una riduzione, di una rendita, di varie agevolazioni» (Treccani, s.v. «fruire»), si può inferire che dal punto di vista semantico la fruizione implica un processo di ‘godimento’ e di ‘disponibilità’ di una determinata cosa che rende partecipi sia la parte fruente sia la parte fruita, in un processo dialogico e di continuo scambio.

Identità: Identità è il processo dinamico, personale e collettivo, con cui persone e comunità costruiscono e riconoscono chi sono, a quali appartenenze si riferiscono e quali valori intendono trasmettere, attraverso narrazioni, relazioni sociali, luoghi, memorie e pratiche (McMillan, Chavis 1986; Sarason 1974). L'identità integra il concetto di sé e l'agentività (autonarrazione, autostima, senso di efficacia), le identità sociali (appartenenze, simboli, norme) e la dimensione di luogo/memoria (legami affettivi e cognitivi con paesaggi, siti, lingue, rituali), inclusa la place identity (Proshansky, Fabian, Kaminoff 1983). Essa si rafforza tramite partecipazione ed empowerment – cioè voce, riconoscimento e possibilità di incidere sulle decisioni che riguardano il patrimonio – come fondamenti di benessere e giustizia (Rappaport 1987; Zimmerman 1995; Prilleltensky 2005, 2012; Montero 2009). Poiché plurale, relazionale e in evoluzione, l'identità non è contenuta negli oggetti, ma si co-produce nell'interazione tra persone, comunità e beni (materiali e immateriali); di conseguenza, la consapevolezza identitaria è cruciale sia per comprendere il patrimonio sia per interagirvi in modo costruttivo, inclusivo e orientato alla continuità culturale (UNESCO 2003; Smith 2006; Harrison 2013; Lowenthal 2015, Graham, Ashworth, Tunbridge 2016). Con l'introduzione del termine identità, le scienze sociali intendono stabilire un nuovo nesso concettuale tra i due elementi del problema, capace di mettere a fuoco l'interdipendenza tra la dimensione soggettiva dell'azione sociale e quella oggettiva (struttura sociale e culturale), cercando di superare la visione tradizionalmente antinomica del rapporto individuo-società. Il concetto di identità, in altri termini, è perlopiù usato per descrivere il legame esistente tra problematica macro, che riguarda il livello di complessità del sistema sociale, e problematica micro, che riguarda il livello di complessità dell'attore sociale e del processo decisionale. Nella psicologia sociale, e più precisamente nella teoria dell'identità sociale (Tajfel, Turner 1979), il concetto d'identità viene inteso come una complessa interazione tra ‘identità sociale’ e ‘identità personale’. Ciò dunque sottolinea che l'identità non è un concetto fisso e immutabile, ma come sia in realtà il risultato dell'interazione tra diversi fattori sociali, personali e interpersonali, in costante trasformazione. Esempi di tale mutabilità possono trovarsi, ad esempio, nell'identità di genere o nella migrazione (Jullien 2021).

In divenire/ in trasformazione: in relazione al patrimonio, fa riferimento alla natura trasformativa dello stesso, al ‘diritto al dubbio’ riguardo a cosa patrimonializzare e a cosa de-patrimonializzare.

Società post-migratoria: In una società post-migratoria, viene riconosciuta l'esistenza, l'importanza e la (possibile) storia migratoria di gruppi, collettività e comunità di diverse provenienze, etnie e lingue. Mentre si considera che, dal punto di vista socio-culturale e storico-coloniale, alcuni gruppi, possono aver vissuto processi di marginalizzazione e razzializzazione, con un conseguente rischio di esclusione. In società di questo tipo è quindi necessario riconoscere i processi che hanno prodotto gerarchie sociali e ingiustizie, superando al contempo una visione semplicistica e oppositiva tra un ‘noi’ maggioritario, riferito alla cosiddetta società ospitante, e un ‘loro’ minoritario e marginalizzato (Ferdinand 2024). Tale tipo di analisi e rianalisi del

tessuto sociale e delle collettività presenti in un determinato territorio è contesto-specifica e può variare nel tempo e nello spazio: per questo motivo è necessario un continuo confronto tra le diverse realtà presenti in un determinato territorio.

Patrimonio culturale – Cultural heritage: Il patrimonio culturale comprende manufatti, monumenti, complessi architettonici e siti, nonché musei che presentano una pluralità di valori di natura simbolica, storica, artistica, estetica, etnologica o antropologica, scientifica e sociale. Esso include il patrimonio tangibile – mobile, immobile e subacqueo – e il patrimonio culturale immateriale (ICH) incorporato nei manufatti, nei siti o nei monumenti di carattere culturale e naturale. La definizione esclude le forme di ICH riconducibili ad altri ambiti culturali, quali festival, celebrazioni e simili. Rientrano inoltre in tale definizione il patrimonio industriale e le pitture rupestri (UNESCO Institute for Statistics, s.d.).

Paesaggio: «La Convenzione europea del paesaggio (CEP 2000) elaborata dal Consiglio d'Europa definisce il paesaggio come il contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del comune patrimonio culturale e naturale delle popolazioni e fondamento della loro identità (art. 5a); esso è interrelazione tra fattori naturali e/o umani, così come percepiti dalle popolazioni (art. 1); riguarda tutti i luoghi di vita, non solo quelli considerati eccezionali, ma anche quelli della vita quotidiana e quelli degradati (art. 2). [...] consolida la consapevolezza che tutti i luoghi sono il risultato diretto o indiretto dell'azione degli uomini e della natura. È pertanto inutile aggiungere il termine 'culturale' a 'paesaggio' poiché ogni luogo, anche fortemente naturale (come una vetta montana), è comunque anche percezione culturale di esso. Sono patrimonio culturale, dunque, tutti i luoghi di vita, anche se i caratteri dei luoghi e le loro funzioni implicano azioni a volte di salvaguardia, a volte di qualificazione e innovazione, a volte di riqualificazione (CEP 2000, art.5b). [...] il paesaggio è oggetto fisico costruito dalle popolazioni e anche sua percezione culturale; coinvolge tutto lo spazio ed è trasformato continuamente e inevitabilmente dall'azione di tutti gli attori che con esso hanno un rapporto; non può essere attuata nessuna efficace politica che non consideri e non coinvolga tutti gli attori, chiamandoli in causa sulle domande chiave (Da quale paesaggio veniamo? Quale paesaggio abbiamo? Verso quale paesaggio andiamo? Quale paesaggio vogliamo?). L'attività di partecipazione alle scelte e alla gestione dei luoghi è però complessa e richiede attività di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, dei tecnici, delle amministrazioni e dei politici, affinché scelte e azioni possano essere assunte da tutti nella consapevolezza delle implicazioni che esse hanno a breve e a lungo termine» (Scazzosi 2017).

Sostenibilità ambientale: si veda la definizione di 'decrescita' e in particolar modo il concetto di 'rigenerazione' (cf. Du Plessis 2012; Robinson, Cole 2015).

Sostenibilità sociale: La sostenibilità sociale si collega concettualmente alla definizione di sviluppo sostenibile introdotta dal Rapporto Brundtland (Our Common Future; World Commission on Environment and Development 1987), secondo cui lo sviluppo deve soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. In questo quadro, la sostenibilità sociale rappresenta la capacità di un sistema, di un progetto o di un'iniziativa, di promuovere equità, inclusione e benessere, attraverso la partecipazione attiva e consapevole delle comunità locali, la cura del loro patrimonio culturale – materiale, immateriale e relazionale – e la garanzia di un accesso equo ai benefici dello sviluppo. Essa mira a rafforzare il capitale sociale, la coesione comunitaria e il senso

di appartenenza, riducendo le disuguaglianze e promuovendo relazioni rispettose e durature tra persone e territori. In questo senso, la sostenibilità sociale integra la dimensione ambientale ed economica dello sviluppo sostenibile, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti e l'esperienza dei visitatori, generando un impatto positivo e duraturo sul territorio (World Commission on Environment and Development 1987).

Valore: Secondo una tradizione più italiana del concetto di valore, «l'importanza dei valori nel processo di recupero dell'esistente è essenziale, in quanto la conservazione, che assicura il soddisfacimento di un bisogno fondamentale di tipo collettivo, trova la sua giustificazione nei valori che si attribuiscono al patrimonio» che sono generalmente considerati quali valore della storia, dell'antichità, commemorativo, di attualità, di sistema e di tecnica, economico, d'uso sociale, simbolico (Pagliuca 2017). Invece, secondo il gruppo di Pereira Roders, i valori riguardano i principi o standard di comportamento; il giudizio personale su ciò che è importante nella vita o una quantità numerica indicata da un termine algebrico: una grandezza, una quantità o un numero. Secondo questo quadro i valori comprendono quello ecologico, sociale, economico, di età, politico, scientifico, estetico e storico (Spoormans, Pereira Roders 2020).

Proposte di modifica alle disposizioni generali del Codice dei beni culturali e del paesaggio

La proposta di modifica ha comportato una riscrittura delle disposizioni e una nuova numerazione degli articoli. Di conseguenza, il numero attribuito agli articoli non coincide più con quello del testo vigente: articoli che nel codice attuale condividono lo stesso numero possono riferirsi a contenuti diversi nel nuovo testo.

TESTO VIGENTE

Parte I – Disposizioni generali

PROPOSTA DI MODIFICA

Parte I – Disposizioni generali

Il principio attuativo generale per l'applicazione dei seguenti articoli si basa sulla convinzione della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione, scelta e gestione condivisa e collaborativa del patrimonio. Secondo valori di fluidità e circolarità delle risorse; innovazione sociale; coscienza ecologica; fruibilità inclusiva; adattamento e funzionalità; sussidiarietà, interazione e orizzontalità; diritto culturale al dubbio e al cambiamento; interesse pubblico e responsabilità collettiva; dissonanza attiva e cura; relazione e negoziazione; facilitazione e riconoscimento. Alla base delle seguenti linee politiche vi è la concezione della natura trasformativa e in divenire del patrimonio. Trattato fondativo e programmatico per questa concezione, che è espressione della Next Generation EU, è la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005, 2020). Riferimenti essenziali sono altresì: la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005); la Convenzione europea del paesaggio del Consiglio d'Europa (2000); e la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1992).

Proposte di modifica alle disposizioni generali del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo 1 – Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.⁵ I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. (1)
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 1 – Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica riconosce, tutela e cura l'ecosistema dei beni culturali e del paesaggio, inclusi i **beni comuni**, le espressioni plurali di identità culturale e linguistica collettiva e le attività di promozione culturale e ambientale e le pratiche artistiche, noti come 'patrimonio materiale e immateriale', tenendo in considerazione la sua natura trasformativa nella società e nell'ambiente, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. Il riconoscimento, la tutela e la gestione partecipata del patrimonio concorrono a preservare le memorie, a esprimere il senso delle **identità**, dei luoghi, delle pratiche e delle espressioni individuali e collettive delle comunità presenti sui territori e a promuovere lo sviluppo di tutte le forme culturali in maniera equa.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni in accordo con le **comunità locali** assicurano e sostengono il riconoscimento, la tutela e la **gestione partecipata** del patrimonio e ne promuovono l'educazione e una pubblica fruizione inclusiva, accessibile e sostenibile.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento delle loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro **patrimonio culturale**.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni identificabili come patrimonio, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la **gestione consapevole**, coinvolgendo gli attori interessati, comprese le comunità locali. (1)
6. Le attività concernenti la **gestione partecipata** (indicate ai commi 3, 4 e 5), la quale comprende la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, sono svolte con politiche condivise con le comunità locali e in conformità alla normativa di **tutela**.
7. Le comunità locali presenti sui territori, concorrono insieme ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 nei processi decisionali di **identificazione** e **tutela** del patrimonio e nella sua gestione, secondo una logica di prevalenza dell'interesse collettivo su altri tipi di interessi.

Articolo 2 – Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 2 – Patrimonio culturale e del paesaggio

1. Il patrimonio materiale e immateriale è costituito dall'**ecosistema** dei paesaggi e dei beni culturali, delle pratiche ed espressioni di **identità** culturali e linguistiche collettive e al contempo plurali, inclusi i **gruppi a rischio di esclusione**, delle pratiche artistiche e delle attività di promozione culturale e ambientale.
2. Si definisce **paesaggio** e bene culturale ciò che viene riconosciuto dalle comunità patrimoniali avente interesse, varietà di valori e significato sociale, politico, scientifico, ecologico, morfologico, artistico, storico, di antichità, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, nonché le espressioni di collettività ed esperienze condivise. Una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che esse desiderano, nel quadro dell'azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni presenti e future.
3. Sono beni intangibili e immateriali le espressioni di identità culturale e linguistica collettiva, come quelle riconosciute dalle Convenzioni europee ed internazionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, ai sensi dell'articolo 7bis/2008.
4. Sono considerate '**paesaggio**' determinate parti di territorio, così come sono percepite dalle comunità che vi risiedono, lavorano e operano, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalla loro relazione ecosistemica, quale componente essenziale del contesto di vita delle comunità, espressione della diversità e pluralità del loro **patrimonio culturale e naturale**, e fondamento delle loro **identità**.
5. Il patrimonio di appartenenza pubblica è destinato prioritariamente alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale, ma secondo prerogative di fruizione e gestione condivisa delle comunità locali, e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
6. Le istanze di tutela e fruizione del patrimonio devono avere come obiettivo il bilanciamento tra le necessità degli attori coinvolti, tenendo conto degli impatti sulla comunità locale e gli ecosistemi naturali, con gli obiettivi primari di difesa della biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici e sociali.

Articolo 3 – Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della Cultura. (1)(1) Comma così modificato dall'art. 46, comma 5, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 3 – Tutela del patrimonio

1. La **tutela** consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, a **riconoscere** i beni e le pratiche costituenti il patrimonio e a garantirne la conservazione o l'adattamento delle politiche e pratiche di gestione, in relazione ai mutamenti climatici e sociali – anche attraverso la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici per lo sviluppo di strategie di adattamento e di responsabilizzazione delle diverse comunità che si relazionano al patrimonio, per fini condivisi di fruizione collettiva consapevole.
2. Nelle strategie di **tutela** sono incluse sia la nuova patrimonializzazione che la depatrimonializzazione, quali processi necessari e coerenti con la natura trasformativa e adattiva del patrimonio. Entrambe vanno proposte secondo una disciplina virtuosa, coerente e partecipata che implica anche processi di facilitazione alla selezione, da attuarsi secondo precise indicazioni di contesto e con intento sempre motivato e condiviso, in un'ottica di sostenibilità culturale per le presenti e future generazioni.
3. L'esercizio delle funzioni di **tutela** si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio. Le funzioni di **tutela** sono esercitate conformemente a criteri definiti in base al contesto locale e a priorità stabilite a seguito di un percorso di consultazione interdisciplinare che coinvolga la comunità di patrimonio e le istanze di interesse collettivo emerse, di cui il Ministero preposto è garante.

Articolo 4 – Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 5. (1)
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. (1) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Articolo 4 – Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di **tutela**, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero della Cultura, di seguito denominato 'Ministero', che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento.
2. Il Ministero garantisce le funzioni di tutela sul patrimonio di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Articolo 5 – Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati ‘altri enti pubblici territoriali’, cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. (1) 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

(2) 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguitate. (3) 7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. (4) (1) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 2), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. (3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 3), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Articolo 5 – Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province di seguito denominati ‘altri enti pubblici territoriali’, devono anch'essi garantire il percorso di consultazione interdisciplinare che coinvolga la **comunità di patrimonio** e le sue istanze di interesse collettivo, sulla base di accordi e diverse forme di collaborazione per i luoghi del patrimonio, cooperando con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di **tutela** in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata ‘Conferenza Stato-regioni’, le regioni possono esercitare le funzioni di **tutela** sul patrimonio non appartenente allo Stato.

3. Sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

4. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici e le **comunità di patrimonio** territoriali.

5. Le funzioni amministrative di **tutela** dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario e adeguato alle diverse finalità perseguitate.

6. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

- Articolo 6 – Valorizzazione del patrimonio culturale**
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. (1)
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- Articolo 7 – Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale**
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa. 2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici. Articolo 7-bis – Espressioni di identità culturale collettiva (1). Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10. (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
- Articolo 6 – Gestione partecipata del patrimonio**
1. La **gestione consapevole e partecipata**, che comprende la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione inclusiva, accessibile e sostenibile con politiche condivise con le comunità locali, consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la cura, la conoscenza e l'educazione al patrimonio in tutte le sue forme, tenendo conto della sua fluidità e trasformatività.
2. La conservazione mira a proteggere, salvaguardare, preservare le risorse essenziali delle comunità, inclusi i patrimoni materiali e immateriali, identificandosi con l'impegno a tutelare, rispettare e custodire un patrimonio collettivo di cui si determina in maniera partecipata la permanenza. Si traduce nell'esecuzione di un progetto applicato alla preesistenza materiale o immateriale, compiuto attraverso le operazioni tecniche idonee a conservarne la presenza e i valori, a prevenire e ridurre i fattori intrinseci e estrinseci di degrado, per consegnarla alla fruizione e gestione come strumento di soddisfazione dei bisogni sociali e culturali.
3. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la **tutela** e la conservazione tali da non pregiudicarne le esigenze. In riferimento ai paesaggi e ai beni culturali, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli elementi materiali e immateriali e delle aree sottoposte a tutela compromesse o degradate, ovvero l'integrazione di nuovi valori e aggiunte significative per il presente, completando le attività di tutela, coinvolgendo le istanze espresse dalle comunità locali, che a livello territoriale esprimono l'interazione tra nuovi e vecchi valori.
4. La pubblica fruizione inclusiva collettiva è garantita, in conformità con le esigenze di tutela e alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici e delle trasformazioni sociali delle comunità, per assicurare le migliori condizioni di **accessibilità** al patrimonio, senza alcuna distinzione di origine, genere, età, status giuridico o capacità fisiche e cognitive, promuovendo lo sviluppo delle espressioni culturali plurali.

- Articolo 8 – Regioni e province ad autonomia speciale**
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
- Articolo 7 – Regioni e province ad autonomia speciale**
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9 – Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Articolo 9-bis – Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali (1)

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l. 22 luglio 2014, n. 110.

Articolo 8 – Patrimonio di interesse religioso

1. Per il patrimonio di interesse religioso appartenente o che è espressione delle pratiche di enti e istituzioni di qualsiasi confessione religiosa, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le diverse confessioni religiose, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. Tali disposizioni includono l'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e ogni altro specifico accordo con i rappresentanti di altri enti ed istituzioni religiose.

Articolo 9 – Professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione del patrimonio, nonché quelli relativi alla sua gestione consapevole e partecipata e alla facilitazione con le comunità locali, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di professioniste e professionisti dei beni culturali, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici o di attivazione territoriale e locale appositamente individuate, si impegnano a garantire e facilitare la professionalizzazione, e la divulgazione ed educazione circolare al patrimonio, che possa garantire eque possibilità, sviluppare e consolidare le competenze delle persone operanti ed esperte sopracitate, così come quelle di nuovi profili che in futuro potranno rientrare nella categoria di competenza, ampliando le opportunità sia operative che occupazionali, nell'interesse di uno spettro composito di 'praticanti del patrimonio' nell'ecosistema dei beni culturali e del paesaggio.